



COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

Deliberazione della Giunta comunale

N. 16 di data 17/02/2026

Oggetto: REFERENDUM NAZIONALE POPOLARE CONFERMATIVO DI LEGGE COSTITUZIONALE DEI GIORNI DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026.-
PROPAGANDA REFERENDARIA - DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI SPECIFICAMENTE ALLA PROPAGANDA PER IL REFERENDUM.

Il giorno diciassette del mese di febbraio dell'anno duemilaventisei ad ore 08:45, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita la Giunta comunale composta da:

ROBOL GIULIA	Sindaca
ANDREA MINIUCCHI	Vicesindaco
CARLO FAIT	Assessore
RUGGERO POZZER	Assessore
MICOL COSSALI	Assessora
SILVIA VALDUGA	Assessora
ARIANNA MIORANDI	Assessora
MICHELE DORIGOTTI	Assessore

Sono assenti: ANDREA MINIUCCHI,

PRESIEDE: GIULIA ROBOL - SINDACA

ASSISTE: VALERIO BAZZANELLA - SEGRETARIO GENERALE

La Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

In occasione di ogni consultazione referendaria, i partecipanti alla competizione possono porre in essere campagne pubblicitarie in grado di far conoscere gli indirizzi politico-amministrativi che caratterizzano ciascun partito o gruppo politico, e il comitato promotore, allo scopo di determinare la scelta di voto degli elettori.

Le amministrazioni comunali sono tenute ad espletare una serie di procedure per garantire il regolare esercizio della propaganda elettorale mediante affissione di manifesti, avvisi, fotografie da parte di chi partecipa alla competizione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 10 del 14/01/2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13/01/2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di **domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026**, n. 1 referendum popolare confermativo di Legge costituzionale e successivamente nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 31 del 07/02/2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 07/02/2026 con il quale è stato precisato il quesito del testo referendario inerente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra

vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, e segnatamente gli articoli 3 e 5 che fanno carico alle amministrazioni comunali di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale;

viste le successive modifiche apportate con legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e segnatamente dall'articolo 1 comma 400, lettera h), che per il contenimento delle spese della pubblica amministrazione, apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni nei periodi elettorali e prevedendo una riduzione del numero dei luoghi per gli spazi gratuiti di propaganda diretta che, per i comuni da 30.001 a 100.00 abitanti, è ora stabilito da un minimo di 10 a un massimo di 25, per ciascun centro abitato;

vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V del 8 aprile 1980;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"* (articolo 59);

vista la Legge 10 dicembre 1993, n. 515 *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*;

vista la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 , *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*;

prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo individuare le zone abitate nelle quali predisporre gli spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;

preso atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti di carattere finanziario ed economico tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio, oppure tali da alterare sotto il profilo della congruità, coerenza ed attendibilità le previsioni del bilancio in corso.

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 4 luglio 2023, n. 27;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 17 dicembre 2025, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 17 dicembre 2025, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 293 di data 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 di data 25 marzo 2025;

visto il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 163 di data 18 novembre 2014 e aggiornato con deliberazione n. 303 di data 20 dicembre 2022 ed in particolare l'art. 2 recante l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice anche a collaboratori, consulenti, titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi realizzanti opere in favore dell'amministrazione;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli

enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario generale, dott. Valerio Bazzanella
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Programmazione, finanze e progetti europei, dott. Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di individuare come segue – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L. n. 212/1956 come modificata con legge 27 dicembre 2013, n. 147 - le località sul territorio comunale per la collocazione dei tabelloni destinati esclusivamente all'affissione del materiale di propaganda elettorale per le elezioni in oggetto:

CIRCOSCRIZIONE	N.	LOCALITA'
N. 1: Rovereto Centro	1	corso Rosmini – muro Scuola Media “D. Chiesa”
	2	via Lungoleno destro a monte del ponte di via Dante
	3	via C. Rebora – muro Oratorio Rosmini
N. 2: Rovereto Nord	4	Viale Trento – muro tra via Chiocchetti e via Drio Pozzo
	5	via Perosi – recinzione Scuola Materna
N. 3: Sacco-San Giorgio	6	via del Porto - Lungadige sud
	7	via Galilei - muretto Roggia
	8	Via Macello - zona retrostante l'Istituto scolastico Don Milani
N. 4: Rovereto Sud	9	via Benacense – lungo recinzione scuole ex Edili
	10	via L. Leno Sinistro – fronte civici n. 28 - 30
	11	Lungo recinzione giardini “Parco Ferrari” lato via Filatoi
N. 5: Lizzana-Mori Ferr.	12	corso Verona (SS12) lungo recinzione Sc. Media Halbherr
N. 6: Marco	13	via Vecchio Alveo - lato sud della recinzione della palestra di fronte al negozio Despar
N. 7: Noriglio	14	via Chiesa S. Martino-Noriglio

2. di stabilire ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 212/1956 e s.m., che per la propaganda elettorale ad ogni partito o gruppo politico ammesso alla competizione elettorale, verrà assegnato per ognuno dei luoghi sopra elencati:
 - per ogni lista ammessa un'apposita sezione di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La giunta comunale, con separata votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

LA SINDACA
GIULIA ROBOL
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
VALERIO BAZZANELLA
firmato digitalmente

Allegati:

- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
B8B9E22902AE26830CCCE78A4E3F662426D884893A10C13134BDCF4199317367)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
C1A28FA51770D7C1AC956AC2C1FE0C99C8A670272874918688748AED0558E27B)